

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

rgl n. 6657 /2023

Parti: ██████████ /INPS

La G.O.P., rilevato:

- che nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU;
- che non sussistono validi motivi per procedere ai sensi dell'art. 196 cpc;
- che deve essere pertanto omologato l'accertamento del requisito sanitario;
- che le spese di giudizio e di CTU devono esser poste a carico dell'Inps, essendo stata accertata la sussistenza del requisito sanitario da data anteriore a quella del deposito del ricorso;

P.Q.M.

Visto l'art. 445 *bis* cpc, comma 4,

- **OMOLOGA** l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU;
- **CONDANNA** l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre Iva e Cpa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art.2 comma 2 D.M. 55/2014, oltre contributo unificato (se versato), con distrazione a favore del difensore antistatario;
- **PONE** definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Si comunichi alle parti.

Torino, 11/05/2024

LA G.O.P.
dr.ssa ██████████

